

## **L'inflazione dei conflitti di attribuzione tra poteri dello stato sollevati da privati nel 2008 e la «zona d'ombra» della giustizia costituzionale per le leggi elettorali nazionali**

di Fabio Ratto Trabucco \*  
(15 aprile 2009)

La relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2008 che, per prassi consolidata, il Presidente *pro-tempore* della Corte costituzionale ha tenuto in seduta pubblica alla fine dello scorso mese di gennaio, si distingue per un iniziale espresso richiamo alla «diminuzione» del numero dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, con particolare attenzione a quelli relativi alla prerogativa attribuita dall'art. 68, primo comma, Cost., ai parlamentari e dall'art. 122, quarto comma, Cost., ai consiglieri regionali <sup>(1)</sup>. Tali tipologie di conflitto hanno *sine dubio* registrato un drastico ridimensionamento dopo anni di persistente contenzioso fra le assemblee nazionali e regionali, da un lato, e la magistratura, dall'altro, in tema di insindacabilità delle opinioni espresse dai componenti del Parlamento e dei Consigli regionali.

Tuttavia, dall'analisi del numero di iscrizioni nel registro dei ricorsi per conflitto di attribuzione, fase di ammissibilità, nell'anno 2008, nonché dall'esame dei ruoli delle udienze della Consulta svoltesi nel medesimo periodo, emerge altresì un'evidente inflazione dei ricorsi per conflitto sollevati da soggetti privati.

Nel dettaglio sono stati iscritti nel predetto registro otto ricorsi (nn. 2, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 18) – su un totale di diciannove depositati – interposti da ricorrenti che non sono poteri dello Stato tipicamente individuati, bensì trattasi di cittadini privati che in qualità di elettori, di delegati e promotori di procedure referendarie territoriali e di presentatori di petizioni, hanno depositato presso la cancelleria della Consulta altrettanti ricorsi per presunti conflitti di attribuzione contro poteri dello Stato tipizzati.

Ben cinque di questi ricorsi, di cui due sono stati unificati per la decisione, sono stati definiti nel corso dell'anno appena trascorso con le ordd. nn. 189, 284, 367 e 434, cui s'aggiunge la n. 99 derivante da un ricorso depositato nel 2007, mentre altri due ricorsi sono stati decisi con altrettante pronunce depositate a metà gennaio 2009, portanti i nn. 1 e 14, e un ultimo ricorso è stato risolto nel mese di marzo 2009 con l'ord. n. 85.

Giova peraltro ricordare che, nel corso degli anni precedenti, il numero dei ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato presentati da soggetti privati era stato invece ridottissimo, se non addirittura nullo, posto che nel 2007 si registra un unico ricorso depositato (poi deciso con la predetta ord. n. 99 del 2008), nel 2006 quattro ricorsi – sia pure tutti vertenti sulla medesima tipologia di conflitto e quindi decisi con la stessa pronuncia (ord. n. 296) – nel 2005 ancora un solo gravame (ord. n. 69 del 2006), così come nel 2003 (ord. n. 343).

L'esito comune di tutte le predette pronunce è l'inammissibilità dei ricorsi che ne sono alla base per palese carenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo, salvo che nelle ordd. n. 99 e 434 del 2008 in cui la Consulta non si pronuncia espressamente sul tema dell'eventuale sussistenza di un conflitto.

Anteriormente, senza conteggiare i ricorsi interposti dai comitati promotori del *referendum* abrogativo che costituiscono una frazione del corpo elettorale e di cui si parlerà più avanti, occorre risalire al 1999 con un ricorso depositato da un privato nella sua qualità di legale per presunta violazione del diritto di difesa (ord. n. 359), al 1988 con un

---

<sup>1</sup> Cfr. pagg. 1 e 2 del testo delle Considerazioni finali del Presidente Giovanni Maria Flick sulla giurisprudenza costituzionale del 2008, in occasione dell'Udienza straordinaria del 28 gennaio 2009, reperibile all'indirizzo: <http://www.cortecostituzionale.it>.

gravame di un cittadino elettore quale interessato all'esito di un *referendum* abrogativo in tema di responsabilità dei magistrati (ord. 22 giugno-27 luglio 1988, s.n.) e, infine, al 1970 con un ricorso esperito da un privato imputato in procedimento penale (ord. n. 57 del 1971). In ogni caso, anche per questi precedenti ricorsi che si sono avvicinati negli anni, le decisioni sono state tutte nel senso dell'inammissibilità dei gravami.

Perciò, facendo espresso riferimento soltanto all'anno appena trascorso, risultano complessivamente depositate cinque pronunce decisorie di altrettanti ricorsi per conflitto di attribuzioni sollevati da privati cittadini, di cui uno presentato alla fine dell'anno precedente.

A questo punto è meritevole procedere ad un esame, quanto meno sommario, dei motivi di ricorso che hanno determinato le decisioni suindicate.

Anzitutto nelle tre ordinanze nn. 99, 189 e 434 del 2008, la Corte si è pronunciata su ricorsi interposti dai delegati comunali e dai comitati promotori per le procedure referendarie di variazione territoriale regionale ex art. 132, secondo comma, Cost. – rispettivamente degli otto Comuni dell'Altopiano di Asiago, del Comune di Pedemonte e ancora dei predetti Comuni asiaghesi – per presunte lesioni a tutela del principio di autodeterminazione della comunità locale, poste in essere a seconda dei casi: dal Governo stante la mancata predisposizione dell'iniziativa legislativa susseguente all'esito favorevole della consultazione popolare di distacco-aggregazione; dal Presidente della Repubblica per la negata autorizzazione alla presentazione al Parlamento del predetto disegno di legge governativo; dall'Ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, nell'ambito del giudizio di legittimità della richiesta referendaria e della proclamazione dei risultati finali della votazione.

Lo stesso è fondamentalmente avvenuto con le decisioni nn. 1 e 14 del 2009, relative ai ricorsi rispettivamente esperiti dai delegati comunali e dai comitati promotori referendari dei Comuni di San Michele al Tagliamento e di Meduna di Livenza, che ricorrevano entrambi contro l'Ufficio per il *referendum*, il Governo e il Presidente della Repubblica per la procedura di variazione territoriale regionale presuntivamente lesiva del diritto all'autodeterminazione delle loro collettività locali, con la differenza che nel primo caso il ricorso era *ex-post* e quindi successivo alla conclusione della procedura referendaria, mentre nel secondo caso il gravame si collocava proceduralmente *in itinere*, e in particolare *ex-ante* allo svolgimento della votazione.

Le pronunce nn. 284 e 367 del 2008, palesavano ricorsi interposti da cittadini elettori che sollevavano conflitti *in primis* contro il Parlamento.

Nel caso dell'ord. n. 284 ricorrevano cittadini elettori che, ponendosi quali componenti dell'organo costituzionale «corpo elettorale», intendevano promuovere un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell'ordine giudiziario e delle due Camere, contestando anteriori pronunce di difetto di giurisdizione (T.A.R. Lazio, Sez. II-*bis*, n. 1855 del 2008; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1053 del 2008; Tribunale di Milano, 31 marzo 2008; Cass. Sez. Un., da n. 9151 a n. 9158 del 2008), adottate dalle magistrature amministrativa e ordinaria, al fine di ottenere l'illegittimità costituzionale delle leggi elettorali di Camera e Senato nella parte in cui non subordinano l'attribuzione del premio di maggioranza ad una soglia minima di voti o seggi. Le pronunce dei giudici amministrativi e ordinari apparivano, tuttavia, del tutto contrastanti con la consolidata giurisprudenza circa la nozione di "atto politico" (Corte cost.le, sent. n. 103 del 1993; Consiglio di Stato, sent. n. 209 del 2007; Cass., Sez. Un., n. 11623 del 2006).

Anche la pronuncia n. 367 atteneva al ricorso di cittadini elettori contro il Parlamento per l'adozione della Legge n. 270 del 1995 abrogativa della possibilità di esprimere preferenze, censurando quindi le leggi elettorali di Camera e Senato nella parte in cui non consentono il voto diretto ai candidati quale violazione della sovranità popolare, nonché, anche in questo caso, l'attribuzione di un premio di maggioranza a prescindere da un *quorum* di consensi.

In entrambi questi casi, dal punto di vista soggettivo la Corte ha gioco facile operando attraverso una risposta “tecnica” che rileva la presenza di «una malintesa percezione del potere diffuso», poiché sin dalle ordd. n. 57 del 1971 e 22 giugno-27 luglio 1988, s.n., è stato tassativamente escluso che un cittadino elettore possa ritenersi investito di una funzione costituzionalmente rilevante in grado di legittimarlo quale potere dello Stato, con l’aggiunta che, nel primo caso, sul versante del tema del conflitto si configurava un improprio mezzo di censura di decisioni giurisdizionali.

Infine, nell’ord. n. 85 del 2009, per la prima volta nella storia della Consulta, si presentava il caso del ricorso per conflitto di attribuzione esperito da un cittadino elettore nella sua qualità di firmatario di una petizione al Parlamento, che ricorreva contro la Camera dei deputati per la violazione del proprio diritto costituzionale di petizione di cui all’art. 50 Cost., impugnando il mancato esame parlamentare della sua istanza avente ad oggetto la discussione dei disegni di legge di distacco-aggregazione regionale ex art. 132, secondo comma, Cost., nonché eccependo la violazione del diritto di conoscibilità delle opinioni dissenzienti e concorrenti eventualmente espresse dai componenti della Consulta nelle pronunce inerenti al disposto costituzionale citato.

In tal caso la Corte ha molto sbrigativamente escluso sia il requisito soggettivo che quello oggettivo del conflitto, escludendo la sussistenza di una funzione pubblica costituzionalmente fondata in capo al firmatario di una petizione alle Camere – così come, del resto, ad ogni singolo cittadino in forza di costante giurisprudenza della Corte – e stante la presenza di doglianze relative esclusivamente a «l’eventuale lesione di situazioni giuridiche soggettive proprie ed altrui» e non di attribuzioni costituzionali, mentre nulla statuisce in tema di *dissenting e concurring opinion*.

In particolare, sia in tre ordinanze sulle cinque adottate nel 2008 (nn. 189, 284 e 367), che nelle tre dell’anno in corso (nn. 1, 14 e 85), come del resto in ambedue quelle citate del 2006, la Corte ha acclarato che i rispettivi ricorsi interposti da soggetti che intervengono nella procedura ex art. 132, secondo comma, Cost., nonché da cittadini elettori, risultano rivolti non già a sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, bensì piuttosto ad ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale di talune disposizioni legislative, «attraverso una sorta di accesso diretto alla Corte», e quindi come se i ricorrenti cercassero così di ovviare ad una sostanziale impossibilità di adire la Consulta per sindacare delle norme sospettate d’illegittimità costituzionale.

Tuttavia non si tratta dell’unico elemento basilico dei predetti ricorsi, posto che un ulteriore e ben più fondante aspetto comune è costituito dal fatto che tutti i gravami interposti avevano ad oggetto la disciplina elettorale e referendaria di livello nazionale, ossia per le elezioni politiche – normate dalle leggi elettorali di Camera e Senato, di cui rispettivamente al D.P.R. n. 361 del 1957 e al D.Lgs. n. 533 del 1993 – e per i *referendum* di variazione territoriale regionale, disciplinati dalla Legge n. 352 del 1970, avendo essi rilevanza nazionale e non locale in quanto finalizzati all’adozione di una legge statale. Inoltre, unitamente a quest’ultima norma nei conflitti si richiamavano una serie di disposizioni elettorali di corollario, quali sono quelle relative alla disciplina del voto dei cittadini residenti all’estero di cui alle Leggi nn. 459 del 2001 e 470 del 1988, e alla redazione delle liste elettorali di cui al D.P.R. n. 223 del 1967.

Si rientra quindi ampiamente in quell’area che è stata definita dalla dottrina come la cd. “zona d’ombra” della giustizia costituzionale, posto che in oltre cinquant’anni di funzionamento la Consulta non è mai giunta a pronunciarsi nel merito della conformità alla Costituzione – fra le altre – delle leggi elettorali politiche, limitandosi allo scrutinio delle sole leggi elettorali amministrative relative a Regioni ed Enti locali. Infatti, il Parlamento, competente ex art. 66 Cost. a giudicare in materia di elezioni parlamentari, non ha mai ritenuto di sottoporre al vaglio della Corte alcuna questione di costituzionalità inerente le leggi sulle elezioni del Parlamento. Del resto il problema investe tutte le leggi autoapplicative in cui rientrano di pieno diritto quelle elettorali, nel quadro di assicurare

tutela nei confronti della funzione di indirizzo politico, ma anche, per esempio, le leggi di azione o di organizzazioni, le norme penali di favore e quelle che subordinano l'azione a qualche autorizzazione.

Peraltro, circa le sole norme della Legge n. 352 del 1970, relative alla procedura referendaria abrogativa, ha supplito l'ammissibilità dei ricorsi per conflitto di attribuzione interposti dal comitato referendario, riconosciuta per la prima volta dalla Consulta con l'ordinanza n. 17 del 1978 e successivamente ammessa in altri quattro casi (ordd. nn. 1 e 2 del 1979, 161 del 1995 e 13 del 1997), per quanto altri ricorsi esperiti dai promotori siano stati al contrario dichiarati inammissibili per carenza del requisito oggettivo. Per quanto solo nel primo caso era seguita sentenza di accoglimento, nel merito, delle doglianze sollevate dal comitato referendario con la pronuncia n. 69 del 1978, che costituisce un vero *unicum* nell'ambito della giurisprudenza costituzionale anche perché la pronuncia d'illegittimità costituzionale si fondava su una precedente questione sollevata d'ufficio, e quindi decisa, dalla stessa Corte (ord. n. 44 e sent. n. 68 del 1978), a seguito dell'adozione dell'ordinanza di ammissibilità del conflitto iniziale (ord. n. 17 del 1978).

Per contro quando sono invece stati i cittadini ad adire la Consulta, anche nella stessa veste di promotori del *referendum* di variazione territoriale regionale di cui all'art. 132, secondo comma, Cost., quest'ultima ha sempre disposto – a partire dalla citata ord. n. 99 del 2008 – l'inammissibilità del ricorso per carenza dello stesso requisito soggettivo, ritenendo tali soggetti non equiparabili a quelli relativi al *referendum* abrogativo poiché non contemplati dalla Legge n. 352 del 1970 (ma così, parimenti, per i comitati promotori di *referendum* su leggi provinciali e statuti regionali, secondo le ordd. n. 82 del 1978 e 479 del 2005). Allo stesso modo, sin dalle ordd. nn. 343 del 2003, 69 e 296 del 2006, è intervenuta l'inammissibilità per i gravami sollevati dai delegati comunali alla procedura referendaria territoriale, per quanto dalle ord. nn. 99 e 189 del 2008 si potrebbe forse implicitamente prefigurare la legittimazione di un potere di ricorso per conflitto di attribuzione ai Comuni interessati, in quanto titolari del diritto di iniziativa ex art. 132, c. 2, Cost.

In questa sede s'intende soprattutto porre attenzione sulla scottante problematica dell'effettiva impossibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme sulle elezioni del Parlamento, posto che se agli elettori non è riconosciuta possibilità alcuna di adire la Consulta quali organi esterni allo Stato apparato permane in tal sede l'esclusiva competenza delle Giunte delle elezioni delle assemblee parlamentari, nonché dei *plenum* medesimi, ai fini del giudizio ex art. 66, Cost., sui titoli di ammissioni dei loro componenti e delle cause d'ineleggibilità e incompatibilità, nonché in generale sulle controversie attinenti alle operazioni di voto, restando preclusa la possibilità d'intervento in proposito di qualsivoglia autorità giudiziaria (cfr. Cass., Sez. Un., nn. 8118 e 8119 del 2006).

Ne consegue che la possibilità di pervenire al giudizio costituzionale sulle leggi elettorali in sede di esercizio delle predette funzioni parlamentari postula il riconoscimento alle Giunte delle elezioni e alle assemblee di una funzione giurisdizionale. Tuttavia, se da un lato la stessa giurisprudenza ordinaria ha ammesso l'esistenza di una «giurisdizione esclusiva delle due Camere e dei suoi organi» (cfr. Cass., Sez. Un., n. 2861 del 1986), nonché recentemente di una «funzione giurisdizionale esclusiva» (cfr. Cass., Sez. Un., da n. 9151 a n. 9158 del 2008), dall'altro non può obliterarsi come sussistano evidenti difficoltà ad enucleare da tali organi, aventi carattere eminentemente politico, e non certo imparziale il principio cardine della posizione di terzietà che per la Consulta deve caratterizzare i soggetti abilitati a sollevare questioni di legittimità costituzionale, unitamente all'ultimalità della decisione e alla garanzia del contraddittorio (cfr. sent. n. 164 del 2008).

Tuttavia, con la recente ord. n. 117 del 2006 la Consulta ha avuto modo di sancire, sia pure implicitamente, la «natura giurisdizionale» della stessa Giunta per le elezioni in sede

di conflitto tra poteri, e quindi la sua legittimazione ad adire la Corte, pronunciandosi sull'irricevibilità di un atipico ricorso per conflitto di attribuzione che in realtà nascondeva un conflitto di giurisdizione, sollevato da un movimento politico al fine di far dichiarare l'incompetenza della Giunta delle elezioni della Camera a pronunciarsi sui contenziosi relativi alla fase della presentazione delle liste delle elezioni politiche, in luogo della giurisdizione del giudice amministrativo.

La possibilità di prospettare d'ufficio dubbi di costituzionalità di una norma elettorale era stata sollevata già nel lontano 1969 in sede di discussione della Giunta del Senato – intervento del Sen. Giaquinto nel verbale n. 17 del 27 febbraio – per quanto già la Giunta della Camera, nella seduta n. 17 del 30 gennaio 1964, avesse escluso *ab initio* l'eventuale rinvio alla Consulta per lo scrutinio di costituzionalità in forza dei principi generali sull'autonomia degli organi costituzionali e delle loro competenze. In tali occasioni si dubitava della costituzionalità dell'allora vigente legge elettorale per il Senato nella parte in cui, ai fini della determinazione della cifra elettorale di ogni gruppo politico, lasciava inutilizzata la quota di voti validi derivante dai collegi ove un candidato avesse ottenuto la maggioranza superiore al 65 per cento dei votanti e perciò fosse stato eletto.

Del resto, ad oggi, in un solo caso è stata sollevata la questione incidentale di legittimità costituzionale sull'art. 87 del D.P.R. n. 361 del 1957, che in attuazione dell'art. 66 Cost. rimette alle Camere ogni giudizio sul procedimento elettorale nazionale, comprese le operazioni elettorali, nell'ambito di un giudizio instaurato avanti al T.A.R. Lazio per l'impossibilità di impugnare la decisione dell'Ufficio centrale nazionale in tema di ricusazione di un contrassegno elettorale presentato alle elezioni politiche del 1994.

In tal caso, la Corte con la ord. n. 512 del 2000 ha dichiarato molto sbrigativamente la «manifesta inammissibilità» della questione motivando come lo stesso giudice *a quo* non avesse indicato la giurisdizione alla quale dovrebbe essere devoluta la cognizione delle controversie in materia, né identificasse le norme procedurali relative ai tempi e ai modi della tutela, per cui della questione di legittimità eccepita vi è «soltanto una parvenza, poiché nella sostanza si sollecita una radicale riforma legislativa, che eccede i compiti di questa Corte». In assenza di una motivazione dell'inammissibilità, sembra trasparire da questo peculiare pronunciamento della Consulta l'eventualità che il tema possa ben essere assoggettato a modifica dal legislatore.

Appare quindi lampante e troppo spesso dimenticato dalla stessa dottrina il fatto che i parlamentari siano eletti in forza di una legge elettorale incostituzionale e siano poi chiamati a decidere su loro stessi con i conseguenziali abusi (da ultimo, il paradossale caso Sardelli-Faggiano nella XIII legislatura), visto che la sola Consulta può accertare se una certa norma elettorale violi i parametri di costituzionalità e in particolare realizzi un tale uso deformato della discrezionalità parlamentare che appalesi la figura patologica dell'eccesso di potere, eccedendo le competenze che la Costituzione attribuisce alle due Camere, quale «sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla funzione legislativa», come prefigurato in tema di ragionevolezza della sanzione penale dalla sent. n. 313 del 1995.

In concreto, come si è visto, dubbi sono stati da più parti sollevati non solo con riferimento all'attuale legge elettorale per il Parlamento ma anche a quelle anteriori. Se con riguardo alla vigente normativa le censure di costituzionalità si appuntano sulla previsione dell'attribuzione di un premio di maggioranza senza la previsione di una soglia minima di voti o di seggi – con violazione del principio di eguaglianza del voto e, per le elezioni del Senato, fra le Regioni – e sull'impossibilità di esprimere preferenze ai candidati delle liste concorrenti, nonché sull'esistenza di una soglia di sbarramento ai fini di accedere all'assegnazione dei seggi, già in precedenza e cioè sin dalle modifiche alle leggi elettorali del 1993 quest'ultimo aspetto era oggetto di critica, mentre ancora anteriormente il calcolo del riparto proporzionale per il Senato incontrava dubbi di

costituzionalità per la presenza di collegi, sia pure numericamente esigui, in cui il candidato restava eletto direttamente e i voti restavano esclusi dal computo.

Peraltro, occorre rammentare che se la stessa Corte costituzionale ammettendo i quesiti referendari sulle leggi elettorali nazionali con le sent. nn. 15 e 16 del 2008 ha versi auspicato che la questione della legittimità costituzionale delle medesime le fosse rimessa nelle forme ordinarie, nella sent. n. 29 del 2003 è pervenuta inequivocabilmente a riconoscere che demandare il contenzioso elettorale regionale ai relativi Consigli – similmente a quanto avviene per le Camere – significherebbe «negare il “diritto al giudice”, e ad un giudice indipendente e imparziale, sancito dalla Costituzione e garantito anche a livello internazionale». Tuttavia, allo stato della giurisprudenza ormai consolidatasi della giurisprudenza costituzionale, ma anche ordinaria e amministrativa, appare inevitabile affermare che l'impossibilità di assoggettare a scrutinio di costituzionalità le leggi elettorali nazionali è destinata a persistere.

In assenza di mutamenti di rilievo, che per quanto sempre difficilmente prevedibili appaiono del tutto improbabili nella materia in esame stante le risposte prive di margini di manovra fornite ad oggi dalla Corte, la giurisprudenza svela senza alcun pudore la presenza di una vera e propria zona d'ombra per la quale appare altresì decisivo sia il disposto costituzionale che la relativa scelta legislativa, posto che l'art. 66 Cost. potrebbe comunque consentire di devolvere il contenzioso elettorale preliminare (legittimità contrassegni, presentazione liste, etc.) alla giurisdizione comune.

Da ultimo occorre ricordare che il tema dell'inimpugnabilità delle legge elettorali nazionali a seguito dell'infruttuoso espletamento delle vie di ricorso interno è stato recentemente sottoposto all'attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo con il ricorso *Bozzi e altri c. Italia* per la presunta violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione (diritto a un equo processo e a un ricorso effettivo) e dell'art. 3 del Protocollo n. 1 (diritto a libere elezioni). Sarà quindi interessante seguire gli ulteriori sviluppi di questo contenzioso che pone all'attenzione l'evidente *vulnus* del diritto soggettivo all'elettorato attivo e passivo garantito a ogni cittadino italiano, elemento fondante di ogni moderno Stato rappresentativo.

\* Dottore di ricerca in Diritto Pubblico.

## **Bibliografia**

AA.VV., *Le garanzie del nuovo procedimento di verifica dei poteri*, in AA.VV., *Contraddittorio e trasparenza nel nuovo Regolamento della verifica dei poteri*, Roma, 1999, 29 ss.

BALDUZZI R., COSULICH M., *In margine alla nuova legge elettorale politica*, in <http://www.associazione deicostituzionalisti.it>, 2 marzo 2006.

BENELLI F., *Un conflitto da atto legislativo (davvero peculiare), una decisione di inammissibilità (ricca di implicazioni)*, in "Le Regioni", 2003, 714-726.

BIONDI F., *Oggetto e parametro*, in BALDUZZI R., COSTANZO P., *Le zone d'ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi*, Torino, 2007, 90-96.

BUZZELLI A., *Giunta delle Elezioni della Camera dei deputati e Corte costituzionale*, in "Rassegna di diritto pubblico", 1959, 500 ss.

CARDUCCI M., *Ipotesi di accesso diretto alla Corte costituzionale*, in "Quaderni costituzionali", 1998, 2, 315-321.

CARLUCCIO P., *Il ricorso diretto alla Corte costituzionale per la tutela dei diritti fondamentali: le proposte della Commissione Bicamerale e il dibattito precedente*, in AA.VV., *Il ricorso diretto ai Tribunali costituzionali. Le proposte in Italia. Alcune esperienze straniere*, Roma, 1997, 3 ss.

CELOTTO A., *Corte costituzionale ed «eccesso di potere legislativo»*, in “Giurisprudenza costituzionale”, 1995, 3724-3735.

CELOTTO A., *Verso la legittimazione del singolo cittadino a proporre conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato*, in “Giurisprudenza italiana”, 2000, 8-9 1572-1574.

CERASE M., *Sviluppi e contrasti in materia di verifica dei poteri*, in “Diritto pubblico”, 2004, 647 ss.

CHIOLA C., *Sindacato sulla legittimità del contrassegno dei partiti. Una nuova political question?*, in “Giurisprudenza costituzionale”, 2000, 4037-4040.

ELIA L., voce *Elezioni politiche (contenzioso)*, in “Enciclopedia del diritto”, 1965, XIV, 784-789.

FUSARO C., *La questione dei voti della Valle d'Aosta nella legge proporzionale con premio in attesa di promulgazione*, in <http://www.forumcostituzionale.it>, 19 dicembre 2005.

FRIOLO F., *Il caso «Sardelli-Faggiano» tra autodichia parlamentare e necessità di revisione*, in <http://www.forumcostituzionale.it>, 15 febbraio 2005.

GEMMA G., *Possono gli avvocati sollevare conflitti di attribuzione fra poteri? Una risposta negativa della Corte: giusta, ma non sufficientemente risolta*, in “Giurisprudenza costituzionale”, 1999, 2791-2798.

LASORELLA G., *La verifica dei poteri alla prova del nuovo sistema elettorale: nuove vicende e antiche perplessità*, in “Quaderni costituzionali”, 1996, 281.

LIPPOLIS V., *Art. 66*, in BRANCA G. (cur.), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1986, 175-177.

MALFATTI E., PANIZZA S., ROMBOLI R., *Giustizia costituzionale*, Torino, 2007, 224-225, 321-323.

MANETTI M., *L'accesso alla Corte costituzionale nei procedimenti elettorali*, in ANZON A., CARETTI P., GRASSI S. (cur.), *Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale*, Torino, 2000, 136-147.

MANZELLA A., *Il Parlamento*, Bologna, 2003, 232.

ODDI A., *La nozione di «giudice a quo»*, in BALDUZZI R., COSTANZO P., *Le zone d'ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi*, Torino, 2007, 50-52.

PANIZZA S., *Il ricorso diretto dei singoli*, in ANZON A., CARETTI P., GRASSI S. (cur.), *Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale*, Torino, 2000, 81-118.

PERTICI A., ROSSI A., *La possibilità di impugnare la nuova legge elettorale alla Corte costituzionale e gli effetti della sua eventuale sospensione*, in <http://www.forumcostituzionale.it>, 23 gennaio 2006.

PINARDI R., *Ancora un conflitto su atto legislativo (ovvero: la legge sul referendum alla luce della modifica dell'art. 132, comma 2, Cost.)*, in “Giurisprudenza costituzionale”, 2003, 3585-3594.

PINARDI R., *Poteri «della Repubblica» e promotori di referendum «costituzionalmente previsti» nel giudizio sui conflitti tra poteri dello Stato*, in “Giurisprudenza costituzionale”, 2006, 1, 683-689.

PIPERNO C., *La Corte costituzionale e il limite di political question*, Milano, 1991.

RESCIGNO F., *La Corte rimane al suo posto e l'ipotesi del ricorso diretto si allontana*, in “Giurisprudenza italiana”, 2000, 8-9, 1570-1572.

RUGGERI A., SPADARO A., *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, 2009, 259-260.

VERONESI P., *Recenti tendenze in materia di conflitti di attribuzione tra poteri. Profili soggettivi ed oggettivi*, in BINDI E., PERINI M. (cur.), *Recenti tendenze in materia di conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato*, Milano, 2003, 8 ss.